

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

339° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	4
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	9
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	20
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	26

**Organismi bicamerali**

Infanzia . . . . .	<i>Pag.</i>	28
--------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**300<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2498) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del Regolamento, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 220, recante misure volte a regolare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato, adottato dal Governo per fronteggiare la particolare situazione di incertezza dalla quale sono scaturite difficoltà per l'avvio del campionato di calcio 2003-2004. Sottolinea, fra l'altro, l'esigenza di riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole, osservando che la situazione di emergenza venutasi a creare nell'imminenza dell'avvio del campionato di calcio è stata determinata piuttosto dalle indebite ingerenze politiche nella giustizia sportiva, in evidente contraddizione con il principio di autonomia proclamato all'articolo 2 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**266<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO*Interviene il ministro per la giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(1296)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

**(1050)** *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

**(1226)** *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

**(1258)** *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

**(1259)** *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

**(1260)** *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

**(1261)** *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

**(1367)** *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

**(1426)** *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati.*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna di ieri.

In sede di dichiarazione di voto finale ha parola il senatore DALLA CHIESA per esprimere, a nome del gruppo Margherita-Democratici di Sinistra-l'Ulivo, un giudizio nettamente negativo sulla riforma.

A partire dall'impostazione iniziale data dal Governo, che il maximum presentato dallo stesso non modificava, il disegno di riforma è risultato inficiato da un approccio non condivisibile in quanto caratterizzato dall'esclusivo obiettivo di risolvere in forma autoreferenziale i problemi della giustizia. Si è voluto, insomma, dare prevalenza al tentativo di affrontare i problemi interni ed organizzativi del sistema, anziché agli aspetti inerenti alla efficacia del servizio-giustizia. Si è assunto in buona sostanza esclusivamente il punto di vista degli operatori trascurando quello dei cittadini, che del servizio risultano essere i destinatari. A suo avviso, solo partendo dai bisogni del cittadino che denuncia profonda insoddisfazione a causa dei costi elevati, delle lentezze ingiustificabili, delle inefficienze e disfunzioni ogni qual volta si confronta con il sistema giudiziario, si sarebbe potuto delineare un nuovo ordinamento giudiziario che contenesse quegli aspetti di organicità sistemica e completezza che erano nelle ambizioni del Governo e della maggioranza.

Ebbene, dopo un anno e mezzo di discussioni il risultato è del tutto deludente anche perché nel testo in approvazione appare del tutto assente la problematica, tanto cara al Ministro, della produttività dei magistrati e di un utilizzo più razionale delle risorse destinate al funzionamento del sistema giudiziario. Sarebbe stato auspicabile, a tal fine, prevedere una gestione di tipo manageriale degli uffici, soprattutto quelli di grandi dimensioni e alla pari di quanto avviene in strutture complesse quali le Università, al fine di poter valutare dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza i costi e i benefici del servizio e non invece lasciare le incombenze organizzative e gestionali agli stessi interessati.

Il disegno di riforma così come elaborato nel corso dell'esame in Commissione appare peraltro, a giudizio dell'oratore, connotato da una eccessiva burocratizzazione degli assetti di vertice che è facile prevedere risulterà inapplicabile e soprattutto inefficace.

Il senatore Dalla Chiesa, contesta poi, relativamente alle norme che disciplinano le sanzioni nei confronti dei magistrati una volontà punitiva da parte del Governo nei confronti di quanti, nell'assolvimento dei loro doveri d'ufficio, non risultano graditi al mondo politico. Se infatti appare del tutto condivisibile esigere da parte della magistratura il massimo del rigore comportamentale in nome del senso del dovere e dello spirito pubblico, eguale rigore deve essere chiesto all'insieme della pubblica amministrazione e al mondo politico. Non possono infatti coesistere zone nelle quali al alcuni si impone intransigenza, imparzialità e rigore con altre

nelle quali è tollerata l'irresponsabilità e l'anarchia, salvo sospettare – a ragione – che si persegue un intento vessatorio verso i primi.

Conclusivamente, nel confermare il voto contrario del gruppo di appartenenza, il senatore Dalla Chiesa annuncia che nella successiva fase di esame in Assemblea la sua parte politica intende confermare la sua opposizione al disegno di riforma nelle parti in cui esso si mostra parziale, autoreferenziale e punitivo, non facendo mancare proposte migliorative ove si vorrà scegliere la strada del miglioramento del servizio-giustizia dato ai cittadini.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sottolineando innanzitutto che l'insieme delle novità proposte con il testo che la Commissione si accinge a licenziare risulta di portata così significativa che a suo avviso è senz'altro corretto parlare di un vero e proprio intervento di riforma dell'ordinamento giudiziario. I contenuti dell'intervento in esame rappresentano, nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, innegabilmente un contributo di grande rilievo verso un decisivo miglioramento dell'efficienza della macchina giudiziaria, anche se certo non possono non ritenersi da soli esaustivi del complesso dei problemi che affliggono la giustizia italiana i quali necessitano anche di ulteriori interventi sui versanti della riforma delle procedure nonché del quadro di diritto sostanziale tanto in materia civile quanto in materia penale.

Si tratta per di più non solo di un intervento riformatore che intende venire incontro ai bisogni dei cittadini, ma altresì di un intervento che si muove in questa direzione recependo, in ordine ad alcuni profili di importanza centrale, indicazioni che da molto tempo sono state oggetto di proposte avanzate dalla magistratura associata, quali in primo luogo il principio della temporaneità degli uffici direttivi e l'introduzione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice. Per quanto riguarda poi l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, va evidenziata sia la rilevante portata di questa innovazione sia il fatto che l'assetto della Scuola è stato definito in modo da assicurare alla stessa una posizione di assoluta autonomia, dovendosi al tempo stesso ricordare come proposte volte all'istituzione di un simile organismo erano state avanzate nella scorsa legislatura mediante disegni di legge presentati dall'allora maggioranza.

Per quanto riguarda poi la materia disciplinare la scelta a favore di una tipizzazione degli illeciti recepisce gli esiti di un lungo e approfondito dibattito e corrisponde anche alle esigenze di tutela del singolo magistrato rispetto a quelle possibilità di oscillazione della giurisprudenza in materia disciplinare che sono certamente più ampie e significative nel quadro normativo attualmente vigente, mentre per quel che specificamente attiene alle previsioni relative al divieto di iscrizione o adesione a partiti politici, ovvero a forme organizzative equivalenti, e al divieto di partecipare alle attività svolte da questi soggetti a meno che le stesse non abbiano carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico deve rilevarsi da un lato come questa previsione non impedisca l'adesione a

soggetti associativi non aventi finalità politiche, né la partecipazione alle attività degli stessi e dall'altro come effettivamente la partecipazione a certe attività aventi una connotazione politica può pregiudicare quanto meno quell'immagine di imparzialità del magistrato che costituisce un presupposto irrinunciabile per la credibilità della funzione giudiziaria.

Vi sono certamente altri aspetti del testo definito dalla Commissione sui quali indubbiamente vi è peraltro una netta contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Fra questi di rilevanza centrale è senz'altro il tema della distinzione delle funzioni che costituisce una scelta di fondo dell'impianto complessivo del disegno riformatore nella convinzione dell'attuale maggioranza che la stessa sia indispensabile al fine tanto di una maggiore efficienza nel complessivo funzionamento della macchina giudiziaria quanto allo scopo di un rafforzamento deciso della terzietà e imparzialità del giudice.

Il presidente Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sottolineando che la riforma delineata nel testo che la Commissione si appresta a varare definitivamente potrà in futuro essere giudicata positivamente o negativamente a seconda dei punti di vista e in base ai risultati che concretamente produrrà, ma quello che fin da oggi si può dire con certezza è che non si tratta di una «riforma gattopardesca», essendo innegabile che gli interventi delineati nell'articolo elaborato dalla Commissione produrranno senz'altro degli effetti. Sotto questo profilo il progetto di riforma rappresenta un vero e proprio «scatto di orgoglio» della politica rispetto al quale è da auspicare un analogo «scatto di orgoglio» da parte della magistratura e, in generale, un atteggiamento nei confronti delle proposte contenute nel testo in votazione aperto ad un confronto nel merito e non viziato da chiusure aprioristiche.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Luigi BOBBIO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1296, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, a proporre l'assorbimento nel disegno di legge n. 1296 dei disegni di legge nn. 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536 e, infine, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**267<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Antonino CARUSO, constatata la mancanza del numero legale per esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 1880 recante «modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato» e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**229<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde all'interrogazione n. 3-00821 del senatore Lauro, sul reclutamento degli insegnanti di sostegno, osservando preliminarmente che l'inserimento nelle graduatorie permanenti avviene unicamente sulla base del titolo di accesso valido per lo specifico insegnamento. Il possesso della specializzazione consente peraltro ai docenti inseriti nelle graduatorie permanenti di essere inclusi anche negli elenchi, tratti dalle rispettive graduatorie, per la nomina su posti di sostegno riferiti alle graduatorie di appartenenza.

Ella rileva quindi che, in base alle disposizioni di legge vigenti, risulta impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati, ma non abilitati.

In particolare, prosegue, per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, la legge n. 341 del 1990 ha previsto che alla formazione degli insegnanti provvedano le università con corsi di laurea in scienza della formazione primaria, ove è possibile specializzarsi anche per il sostegno.

Ella ricorda poi che con decreto ministeriale del 10 marzo 1997 sono stati soppressi, dall'anno scolastico 1998-1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, e sono state impartite disposizioni transitorie per il passag-

gio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare. Nello stesso decreto è stato inoltre previsto che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001-2002, conservino in via permanente l'attuale valore legale e consentano di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Ella rileva pertanto che tali titoli permettono tuttora l'accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze dei capi d'istituto e, per coloro che hanno i requisiti prescritti dalle norme vigenti, consentono anche l'iscrizione nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo e per le supplenze annuali, fino al termine delle lezioni.

Quanto al diploma di maturità, conseguito al termine della nuova tipologia di corsi, esso non ha più valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, nè è idoneo all'insegnamento nella scuola materna, in quanto attualmente a tali fini è richiesta la laurea in scienze della formazione primaria, ovvero il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.

Tuttavia al fine di venire incontro alla categoria dei docenti muniti del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di specializzazione al sostegno, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, l'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede che il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno da coloro che hanno superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria possono essere oggetto di valutazione da parte delle autorità accademiche per l'inserimento dei medesimi, anche in soprannumero, all'anno di corso stabilito dalle autorità accademiche medesime.

Ella osserva indi che l'esame di laurea sostenuto al termine dei corsi in scienze della formazione primaria e il prescritto tirocinio abilita all'insegnamento e consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Si sofferma, infine, sull'articolo 2 dello schema di disegno di legge recante norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, al comma 1, lettera *b*), in cui si prevede che gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso della specializzazione per il sostegno, ma privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio compreso tra il 1° settembre 1999 e il 31 agosto 2003, possono accedere ai corsi speciali di durata an-

nuale, istituiti dalle università, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti. Il servizio di insegnamento, conclude il sottosegretario, deve essere stato tuttavia prestato per gli insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo o alle classi di concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio.

Il senatore LAURO si dichiara soddisfatto della risposta, prendendo atto dei limiti imposti dalla normativa in vigore. Conclude auspicando tuttavia che la legge possa essere modificata quanto prima.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde poi all'interrogazione n. 3-01146 della senatrice Acciarini ed altri, sulle iniziative pubblicitarie finanziate dal Ministero dell'istruzione, affermando preliminarmente che il processo di riforma del sistema scolastico definito è stato oggetto di dettagliate informative rivolte a tutte le componenti scolastiche. Il Governo intende infatti instaurare un dialogo con le famiglie, i docenti e gli studenti, affinché la riforma stessa sia realizzata anche con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

In quest'ottica, sono state avviate iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello di scuola, peraltro coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, che prefigura una collaborazione tra scuola e genitori.

Ella osserva che, oltretutto, tali iniziative di carattere informativo discendono dalle previsioni della legge n. 150 del 2000, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, nonché dalle successive integrazioni normative e regolamentari.

Tali iniziative, prosegue, sono finanziate, peraltro già dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2000, con risorse tratte dal Fondo istituito dalla legge n. 440 del 1997, e i relativi provvedimenti di spesa sono stati del resto vagliati dalle competenti Commissioni parlamentari e visti dalla Corte dei conti.

Osserva indi che le modalità di utilizzazione della quota dei finanziamenti per la comunicazione sono strettamente legate alle varie fasi di attuazione della legge n. 53 del 2003.

Ricorda inoltre che nel 2002 è stato bandito un concorso a livello europeo per la realizzazione di una campagna integrata di comunicazione, del valore complessivo di euro 6.000.000, poi affidata con contratto al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.

Con riferimento al quesito relativo alla comunità di San Patrignano, ella precisa che non è pervenuta dalla stessa alcuna domanda di partecipazione al bando, né tanto meno è in corso alcun rapporto contrattuale con il ministero.

Ella rileva altresì che la direttiva ministeriale n. 48 del 2003, che individua gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, stabilisce una somma complessiva pari a 136.167.800 euro per

tutte le iniziative connesse alla promozione e al supporto della riforma degli ordinamenti scolastici. Di tale somma 13.200.000 euro sono finalizzati sia alla comunicazione del processo di riforma, sia alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese, nonché l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nelle scuole elementari.

Tale direttiva come prevede del resto la stessa legge n. 440 del 1997, è stata preventivamente sottoposta all'esame delle competenti commissioni parlamentari e successivamente registrata dalla Corte dei conti.

Ella precisa tuttavia che le risorse finanziarie non sono comunque al momento disponibili, in quanto si resta in attesa dei provvedimenti di variazione del bilancio.

Con riferimento poi al quesito relativo all'introduzione del *tutor*, osserva che non si intende affatto tornare all'insegnante unico nella scuola elementare, con la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Di contro, ella assicura che non si prevede alcuna riduzione delle ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria.

Ella ricorda peraltro che, già in passato, era stata auspicata anche dallo stesso Ministero, con una circolare del 1996, l'individuazione di soluzioni organizzative più flessibili prevedendo, in particolare per le prime due classi della scuola elementare, l'intervento di un docente con maggiore presenza temporale in ciascuna classe, con funzioni «tutoriali», per agevolare la gradualità negli apprendimenti e nelle relazioni educative. Ciò, conclude, al fine di consentire agli alunni più piccoli di avere una figura di riferimento, rispetto alla pluralità di docenti presenti all'interno della classe.

La senatrice ACCIARINI si dichiara insoddisfatta, rilevando anzitutto che il Governo ha promosso iniziative di carattere pubblicitario sull'entrata in vigore della legge n. 53 del 2003, nelle quali non si distingue fra provvedimenti in vigore e provvedimenti in via di approvazione.

Ella contesta inoltre l'impiego delle risorse pubbliche, peraltro ingenti, che vengono inopportuno sottratte alla disponibilità del Fondo per l'offerta formativa, oltretutto per una campagna non tanto informativa, quanto propagandistica.

Prende indi atto con favore delle precisazioni sulla comunità San Patrignano.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde all'interrogazione n. 3-01151 della senatrice Acciarini ed altri sui fondi per l'edilizia scolastica, precisando anzitutto che il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, poiché la competenza spetta alle amministrazioni locali. Infatti, come prevede la legge n. 23 del 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali, in relazione ai diversi gradi di scuola.

Ella rileva tuttavia che il Ministero è comunque intervenuto a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali, attraverso la concessione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

La legge n. 23 del 1996, ella ricorda, ha poi previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione, articolati in singoli piani annuali. Fino ad oggi, sono stati complessivamente assegnati 3000 miliardi circa di vecchie lire che hanno consentito l'attivazione di circa 9000 opere, la maggior parte delle quali ha riguardato proprio l'adeguamento e la messa a norma degli edifici scolastici. Il Ministero ha così favorito la concreta applicazione, da parte dei competenti enti locali, dell'articolo 15 della legge n. 265 del 1999, che prevede il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004, ed ha consentito il soddisfacimento del fabbisogno di aule, completamente funzionali, nonché la costruzione di palestre e la eliminazione dei fitti onerosi e dei doppi turni.

Si tratta, rileva l'oratrice, di una somma che oltretutto si aggiunge ai 5.700 miliardi di vecchie lire, già erogati con precedenti leggi (n. 488 del 1986, n. 430 del 1991 e n. 431 del 1996) per analoghe finalità.

Ella ricorda altresì che la legge n. 53 del 2003 ha previsto un apposito piano programmatico di interventi finanziari, tra i quali anche quelli diretti all'adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

Al riguardo, afferma che lo scorso 12 settembre il Governo ha approvato il piano di interventi per una somma complessiva di 8.320 milioni di euro, che saranno finalizzati anche ad interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

Il Sottosegretario ricorda inoltre che con la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) è stato previsto un ulteriore finanziamento che consentirà l'accensione di mutui per circa 112 milioni di euro per il 2003 e di 348 milioni di euro per il 2004.

Per quanto concerne la ripartizione del finanziamento previsto per il 2003, come prescritto dalla legge n. 23 del 1996, l'oratrice comunica che è prevista per oggi la definizione degli aspetti tecnici presso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni cui farà seguito, a breve, la definizione in sede politica, prefigurando che il procedimento potrà concludersi definitivamente entro la metà del prossimo mese.

Ella ricorda altresì che la medesima legge finanziaria per il 2003 prevede anche ulteriori interventi, sia per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antisismica, sia per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare di quelli situati in zone a rischio sismico.

Ella si sofferma poi sull'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, che inserisce nell'ambito del programma di infrastrutture, previsto dalla legge n. 443 del 2001, un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle zone a rischio sismico, prevedendo la ripartizione da parte dei CIPE del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002. Al riguardo rileva che lo schema del suindicato piano di finanziamento è stato definito dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale all'uopo costituito. Tale schema è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fin dal mese di marzo, al fine del suo tempestivo inoltro al CIPE.

Conclude osservando che, in attesa di conoscere le decisioni del CIPE per i primi interventi, finalizzati alla messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, è stata prevista una somma pari a 4 milioni di euro.

La senatrice ACCIARINI dichiara la propria insoddisfazione per la risposta ed in particolare per l'inadeguatezza delle scelte assunte dal Governo per una questione che, pur avendo profonde radici nel passato, risulta di particolare gravità ed urgenza, anche per i noti fatti di cronaca. Sin dal 2003, il Governo si è infatti limitato a stanziare un ammontare di risorse esiguo, pari a 10 milioni di euro, persino inferiore all'ammontare precedentemente stanziato dal Governo di Centro-sinistra, pari a 30 miliardi di lire.

Ella critica in particolare la scelta del Ministro per non aver richiesto, nel corso dell'approvazione della scorsa legge Finanziaria, uno stanziamento superiore, atteso che, anche in considerazione dei noti eventi calamitosi, il Parlamento avrebbe agevolmente concesso ulteriori finanziamenti. Ella prende atto altresì che, con riferimento al piano straordinario, si è ancora in una fase interlocutoria, mentre i termini sono abbondantemente scaduti. Conclude infine affermando che occorre da parte del Governo uno sforzo sia per incrementare in sede di finanziaria i finanziamenti da destinare al settore, sia un maggiore sforzo per ridurre le lungaggini burocratiche che compromettono l'operatività delle scelte compiute.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI risponde all'interrogazione n. 3-01186 del senatore Guerzoni sugli organici della scuola d'infanzia del comune di Carpi, osservando che il problema si può considerare superato. Infatti, per l'anno scolastico 2003-2004, il Ministero ha assegnato al comune due sezioni di scuola dell'infanzia, per complessivi quattro posti.

Il senatore GUERZONI, dopo aver ringraziato il Sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta. Osserva infatti che la richiesta è stata accolta solo in parte, poiché invero si chiedeva di istituire tre sezioni della scuola d'infanzia e non solo due. Conclude osservando che ciò determinerà comunque un disagio per numerose famiglie.

Il presidente ASCIUTTI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale anzitutto rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa sullo schema in titolo, adottato in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002, che ha riaperto i termini entro cui il Governo è tenuto a dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini 1).

Osserva indi che il decreto in esame si inserisce nel più ampio contesto di riordino degli enti di ricerca, ricordando che sono stati recentemente adottati i decreti legislativi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonché dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), modificando la disciplina del settore della ricerca approvata nella scorsa legislatura.

Nelle intenzioni dell'Esecutivo, prosegue, il riordino degli enti di ricerca risponde in particolare all'esigenza di adeguarne le strutture al mutato contesto europeo, in modo da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee e internazionali.

L'obiettivo è dunque quello di costituire, attraverso la soppressione e l'accorpamento di enti, una rete di ricerca in cui i singoli enti siano focalizzati su specifiche missioni, ponendo così fine alle tradizionali duplicazioni funzionali tra enti che svolgono sostanzialmente le medesime attività.

Il riordino, prosegue il Presidente relatore, intende inoltre promuovere il raggiungimento da parte degli enti di ricerca di una massa critica di risorse, come del resto è previsto dal VI Programma quadro dell'Unione europea. Quest'ultimo, in vista della realizzazione dello Spazio europeo di ricerca, considera indispensabile concentrare i finanziamenti su reti di centri d'eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare. Tale finalità è del resto ribadita anche nelle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE nel 2002.

Nell'ottica della razionalizzazione del sistema, l'oratore rileva tuttavia la mancanza di un'esplicita menzione all'Istituto nazionale di metrologia delle radiazioni ionizzanti (INMRI) dell'ENEA, che rappresenta un importante punto di riferimento nel settore della metrologia. Osserva di contro che sarebbe stato auspicabile quantomeno prevedere una forma

di coordinamento con l'istituendo Ente, anche in vista della fruizione dei finanziamenti comunitari.

Egli passa poi ad analizzare più in dettaglio il contenuto dell'atto in titolo, che prevede anzitutto la fusione dell'Istituto «G. Colonnetti» del CNR con l'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», dalla quale nasce una nuova struttura, denominata «Ente nazionale di ricerca metrologica». A questa viene assicurata l'autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, prevedendo a tal fine che esso adotti un proprio ordinamento autonomo (articolo 2, comma 2) e che la struttura organizzativa dell'Ente sia rimessa al regolamento di organizzazione e funzionamento (articolo 5).

Con riferimento alle attività, in analogia con quanto previsto nei decreti di riordino degli altri enti di ricerca, rileva che l'articolo 3 reca un'elencazione senz'altro più ampia rispetto alla disciplina dell'Istituto «Galileo Ferraris». In particolare, si prevedono compiti affatto innovativi quali la promozione e il coordinamento della partecipazione italiana ad iniziative internazionali nelle materie di competenza, nonché la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture, nonché dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero.

Quanto alla disciplina degli organi dell'istituendo Ente (il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori), egli premette anzitutto che essa ricalca, salvo alcune minori differenze, quella prevista in particolare nei decreti legislativi di riordino del CNR e dell'INAF.

Riguardo al presidente, l'oratore osserva anzitutto che viene confermata la procedura di nomina, nonché la durata del mandato, previste dalla normativa vigente. Soffermandosi indi sui requisiti dell'organo, rileva che viene richiesta, oltre ad un'alta qualificazione scientifica nel settore di riferimento, anche una pluriennale esperienza di gestione di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali. S'intende così assicurare, anche all'ENRM, un assetto altamente manageriale agli organi preposti alle attività gestionali.

Peraltro, il Presidente rileva che, rispetto a quanto previsto nella disciplina di riordino del CNR e dell'INAF, manca la precisazione che l'esperienza gestionale debba essere maturata in enti operanti nel settore della ricerca.

Anche la disciplina del consiglio di amministrazione, osserva, è analoga a quella recata negli altri decreti di riordino. Rispetto alla normativa vigente, viene confermata sia la modalità di nomina che la durata del mandato. La novità più rilevante riguarda invece la composizione dell'organo, costituito da sei membri in cui, oltre al presidente, viene assicurata la presenza di due membri designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero per le attività produttive, nonché di uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.



Rispetto all'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto «Galileo Ferraris», pari a tredici membri, egli prende atto della considerevole riduzione del numero dei consiglieri, nonché di una minore rappresentatività dell'organo stesso. Infatti, se da un lato continua ad essere assicurata la presenza dei rappresentanti ministeriali (invero la normativa vigente prevede solo un rappresentante del Ministero per le attività produttive), viene tuttavia meno la presenza dei membri designati dalla regione Piemonte, dal comune di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi di Torino, nonché dei tre ricercatori o tecnologi dell'Ente e dei due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dell'Ente eletti nei rispettivi ambiti.

Da un lato dunque, sottolinea l'oratore, si riduce il radicamento con gli enti e le autonomie locali e, dall'altro, viene meno il coinvolgimento del personale, *in primis* dei ricercatori, dell'Ente nella fase di programmazione dell'attività.

Al riguardo egli esprime quindi alcune perplessità – peraltro confermando quanto già rilevato con riferimento al riordino del CNR – atteso che la composizione prefigurata presenta alcuni tratti tipici di organi appartenenti ad enti strumentali.

Con riferimento inoltre ai requisiti previsti per i consiglieri, rileva l'assenza del requisito della esperienza gestionale, previsto invece dal decreto di riordino del CNR.

Considerando poi i compiti del consiglio stesso, oltre a quelli tradizionali, se ne aggiungono altri, quali la verifica dei risultati dell'attività dell'Ente e la competenza a deliberare sui grandi investimenti in infrastrutture e commesse rilevanti, tesi a potenziarne il ruolo gestionale.

Quanto al consiglio scientifico, anch'esso disciplinato in modo analogo al corrispettivo organo del CNR e dell'INAF, il Presidente relatore si sofferma in particolare sulla composizione dell'organo e sulle modalità di designazione dei membri, che presentano alcune rilevanti novità. Si prevedono infatti dieci componenti (mentre attualmente sono nove), di cui, oltre al presidente che lo presiede, due designati dal presidente stesso, uno dal Ministro delle attività produttive, tre dal consiglio di amministrazione e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente. Rispetto all'attuale consiglio, che risulta composto oltre che dal presidente, da quattro ricercatori o tecnologi eletti dal personale scientifico dell'Ente, due dal Consiglio scientifico nazionale e due dal consiglio di amministrazione, ancora una volta viene quindi ridotta la rappresentatività della comunità scientifica e si accentua il carattere autoreferenziale dello stesso.

Con riferimento alle attribuzioni dell'organo, egli osserva che esse risultano assottigliate, come si evince dall'articolo 8 in cui si prevede che, oltre al parere sulle proposte di piano triennale dell'Ente, lo stesso si possa attivare solo su iniziativa del presidente. L'attuale normativa contempla di contro anche una competenza in ordine alla formulazione di proposte e raccomandazioni al consiglio di amministrazione in merito ad ogni argomento concernente l'organizzazione e il funzionamento, nonché di pareri sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, finanza e contabilità dell'Ente.

Passando all'articolo 9, che disciplina il collegio dei revisori dei conti, rileva che la composizione (tre membri effettivi e tre supplenti) rimane invariata. Segnala tuttavia che, rispetto all'attuale disciplina, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca nomina ben quattro membri (due effettivi e due supplenti), venendo così meno la designazione dei due revisori da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'articolo 10, egli rileva, reca norme relative al comitato di valutazione, che rappresenta una delle principali novità rispetto alle disposizioni vigenti previste per l'Istituto «Galileo Ferraris». Queste infatti, si limitano a prevedere la facoltà per l'Istituto di costituire un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), previsto dal decreto legislativo 204 del 1998.

Al riguardo, il Presidente relatore ritiene discutibile, nell'ottica del potenziamento dell'autonomia degli enti di ricerca, ancorché coerente con quanto previsto nei decreti di riordino del CNR e dell'INAF, la scelta di attribuire al Ministro e non al CIVR la definizione dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità, sia pure previo parere del CIVR medesimo.

Quanto alla composizione, tre membri sono designati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca e uno, rispettivamente, dal Ministro delle attività produttive, dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Passando ad analizzare la struttura organizzativa dell'istituendo Ente, si sofferma sulla figura del direttore generale (articolo 11), che risulta disciplinata in maniera del tutto analoga a quanto dettato dai decreti di riordino del CNR e dell'INAF (in quest'ultimo caso peraltro si tratta del direttore amministrativo).

Fra le principali novità egli sottolinea la durata del mandato del direttore, che coincide con quella del presidente dell'Ente, mentre la normativa vigente prevede invece un contratto quinquennale.

Egli considera inoltre in linea con l'obiettivo di potenziare le competenze manageriali nella gestione dell'Ente l'inclusione, fra i requisiti richiesti al direttore, di un'alta qualificazione tecnico-professionale e di una comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

Nel ricordare che l'articolo 12 prevede poi che l'istituendo Ente si doti di un dipartimento, ai fini della programmazione e della realizzazione dell'attività di ricerca, suggerisce di sostituire la dizione «dipartimenti», presente nella rubrica dell'articolo, con la dizione corretta «dipartimento».

A capo del dipartimento è preposto un direttore, individuato sulla base di apposite procedure selettive tra personalità di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'Ente, il cui mandato dura cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 13, che reca norme in materia di incompatibilità, indennità, compensi e commissariamento dell'Ente, peral-

tro analoghe a quelle dettate per il CNR e l'INAF, passa a considerare l'articolo 14 che reca la disciplina del piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Esso, oltre ad essere coerente con il Programma nazionale per la ricerca previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998, comprende la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Anche la procedura di approvazione, basata su un meccanismo ascensionale, prosegue, risulta del tutto simile a quella prevista per gli altri enti di ricerca. Infatti, lo schema di piano è deliberato dal consiglio di amministrazione, sulla base della proposta del dipartimento e del parere del consiglio scientifico. Il piano è successivamente sottoposto per l'approvazione al Ministro, il quale può, entro i successivi sessanta giorni, formulare osservazioni.

Riguardo poi all'articolo 15, che individua le entrate dell'Ente, egli avverte, come peraltro già rilevato in occasione dell'esame del decreto di riordino del CNR, che la normativa vigente in materia di brevetti attribuisce ai ricercatori la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, e non agli enti.

L'articolo 16 specifica gli strumenti per lo svolgimento della propria attività, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

Soffermandosi quindi sull'articolo 17, il quale riconosce all'Ente autonomia regolamentare, ricorda che spetta comunque al Ministro, in base alle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, il controllo di legittimità e di merito dei regolamenti stessi.

Dopo aver illustrato l'articolo 18, che detta norme sui bilanci, relazioni e controlli, egli si sofferma indi sulle norme in materia di personale (articolo 19), che anzitutto prevedono che l'Ente possa ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nonché a tempo determinato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi.

Ricorda altresì che viene demandata al regolamento sul personale la definizione delle procedure e le modalità di assunzione del personale di ricerca, prevedendo a tal fine un'adeguata valorizzazione delle esperienze di ricerca effettuate all'estero, ovvero presso università o imprese.

Il Presidente relatore prende atto inoltre della mancanza di una specifica misura tesa alla valorizzazione del personale, prevista peraltro fra i compiti dell'Ente all'articolo 3, anche attraverso differenziazioni retributive basate sul merito.

Conclude l'intervento, illustrando l'articolo 20, che prevede norme atte a favorire la mobilità del personale con le università, per lo svolgimento di attività scientifiche e l'articolo 21, che reca infine disposizioni transitorie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**191<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE REFERENTE*

(229) *MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) *MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) *BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) *CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti ad amianto*

(590) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) *FORCIERI. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'amianto*

(1253) *GABURRO. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

– **petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che in data 24 luglio il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo schema di testo unificato dei disegni di legge in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, richiesta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato.

Ricorda altresì che nella seduta del 5 giugno scorso la Commissione ha acquisito i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti al predetto schema di testo unificato.

Il relatore FABBRI evidenzia che la relazione tecnica, trasmessa dal Presidente della 5ª Commissione permanente, individua tre categorie di spesa, ossia quella inerente ai lavoratori già destinatari della normativa vigente, per i quali non sono previsti oneri aggiuntivi, quella attinente alle nuove categorie di beneficiari, conseguente all'estensione delle provvidenze a settori precedentemente esclusi ed infine quella riguardante le provvidenze economiche da attribuire ai lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto.

In riferimento alla seconda delle tre sopracitate categorie, la relazione tecnica fa riferimento, per le gestioni INPS, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, attualmente iscritti in una gestione speciale, e ai lavoratori marittimi che fanno capo al regime generale dei lavoratori dipendenti. Per tali categorie si parla – prudentemente la relazione tecnica afferma in via di prima approssimazione – di 10.000 soggetti.

In base a tale stima la relazione tecnica ipotizza che, a decorrere dal 2004, un terzo degli interessati ottenga i benefici con effetti immediati e i restanti due terzi accedano gradualmente ad essi, nell'arco di dieci anni. La tabella riguardante i maggiori oneri relativi ai lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche INPS –prosegue il relatore – parla di 34 milioni di euro per il 2004, 74 per il 2005 e 87 per il 2006. Come si evince dalla tabella, la spesa tenderebbe inoltre a crescere gradualmente fino al 2015: in quest'anno la maggiore spesa sarebbe pari a 150 milioni di euro.

Per quel che concerne la terza delle sopracitate categorie di spesa, ossia quella inerente alle provvidenze economiche da attribuire ai lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, la valutazione dei relativi oneri effettuata dalla relazione tecnica ha portato alla conclusione che, per le rendite dirette, gli oneri comprendono sia l'erogazione annua dei ratei di rendita (da 0,41 milioni annui del primo anno a 3,62 del quinto), sia i capitali di copertura (da 3 milioni di euro a 5,99), mentre per quanto riguarda le rendite ai superstiti, la stima inerisce allo sviluppo futuro delle erogazioni di un indennizzo *una tantum*, pari ciascuno a 24.789 euro, corrispondente a tre annualità di rendita da devolvere al superstito del lavoratore deceduto. Si va da 4.96 milioni di euro del 2004 a 11.90 milioni di euro del 2009.

Sommando le varie voci di spesa, risulterebbe che gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina, sarebbero i seguenti (in milioni di

euro): per il 2004 42.37, per il 2005 85.80, per il 2006 101.78, per il 2007 116.72 e per il 2008 133.51.

Per i restanti anni, la relazione tecnica indica solo gli oneri relativi all'estensione del beneficio previdenziale ai lavoratori precedentemente esclusi e attualmente iscritti all'INPS.

Nella lettera di trasmissione il ministro dei rapporti con il Parlamento –prosegue il relatore - ha fatto presente che il ministero dell'Economia ha eccepito che la relazione tecnica individua circa 10.000 nuovi beneficiari delle agevolazioni previdenziali riferite alle sole categorie dei lavoratori iscritti all'INPS, tralasciando i potenziali beneficiari iscritti ad altri enti previdenziali. Inoltre, lo stesso Dicastero fa sapere che, riguardo alle proiezioni di spesa derivanti dall'attuale normativa sui benefici previdenziali, sono stati individuati erroneamente, per l'anno 2004, 924 milioni di euro, con profilo crescente negli anni successivi, mentre la spesa prevista, come rideterminata all'articolo 39, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), è pari a 766 milioni di euro per il 2003, con variazioni negli anni successivi corrispondenti alla sola rivalutazione alla dinamica del costo della vita.

Infine, sempre il Ministero dell'Economia rileva che la proiezione relativa alle provvidenze economiche per neoplasie professionali non contiene la proiezione decennale degli oneri, ma si limita a un quinquennio.

Il relatore sottolinea, infine, il proprio impegno per l'individuazione di appositi finanziamenti – nell'ambito della legge finanziaria per il 2004 – atti ad assicurare un'adeguata copertura per gli oneri finanziari aggiuntivi connessi alle disposizioni normative dello schema di testo unificato in esame, precisando altresì che sarà possibile procedere alla votazione degli emendamenti solo dopo il superamento delle difficoltà tecniche – di tipo economico- contabile – fin qui evidenziate.

Il senatore BATTAFARANO esprime il proprio disappunto per l'atteggiamento incongruo ed ambiguo assunto dal Governo in relazione allo schema di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto che, in sostanza, nella stesura finale è risultato fortemente rimaneggiato a causa dell'integrale recepimento delle proposte formulate dall'Esecutivo. Appare pertanto del tutto paradossale che un organo di vertice dell'apparato amministrativo, quale la Ragioneria generale dello Stato, in sede di valutazione della relazione tecnica, ponga di fatto un vero e proprio veto ad una disciplina elaborata da un Dicastero, nel caso di specie dal Ministero del lavoro.

Le perplessità sono ancora più forti se si considera che nella legge finanziaria di quest'anno sono state stanziare somme cospicue – anche se non in grado di coprire integralmente le spese connesse ai danni conseguenti all'esposizione all'amianto – la cui destinazione effettiva, però, non è affatto chiara: è ragionevole ipotizzare che tali stanziamenti siano stati destinati ad altri settori.

Le considerazioni espresse dal senatore Fabbri, nel corso del precedente intervento, risultano del tutto insoddisfacenti, e, non delineando al-

cuna soluzione in positivo, appaiono sostanzialmente finalizzate a dilazionare i tempi per l'approvazione del provvedimento all'esame. Dopo aver espresso l'auspicio che le forze politiche di opposizione assumano al più presto una posizione politica comune in ordine alla materia in questione, l'oratore prospetta l'esigenza di proseguire, fin d'ora e senza altri indugi, l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

Il senatore MONTAGNINO, nell'esprimere la propria decisa critica circa l'atteggiamento ambiguo ed inadeguato assunto dall'Esecutivo in ordine alla problematica in questione, condivide l'auspicio – manifestato dal senatore Battafarano – che le forze politiche dell'opposizione assumano una posizione politica comune in materia. Si rende invece necessaria una decisa iniziativa da parte del Senato e, in particolare della Commissione, per riaffermare la necessità di un intervento tempestivo per una tutela efficace delle situazioni giuridiche soggettive connesse ai danni da esposizione all'amianto, che rivestono la connotazione di veri e propri diritti, meritevoli di adeguata tutela. Il Parlamento deve, nel caso di specie, valorizzare il proprio ruolo e la propria autonomia rispetto all'ingiustificata inerzia assunta dal Governo, proseguendo l'esame del provvedimento.

Il relatore FABBRI prende la parola, chiarendo che lo schema di testo unificato all'esame è stato elaborato in sede di comitato ristretto, e successivamente integrato con le proposte formulate dal Governo, per le quali, pertanto, non si può parlare di un mero recepimento, come sostiene invece il senatore Battafarano.

Nella scorsa legislatura gli atti di indirizzo assunti in materia hanno creato una situazione di confusione, ingenerando sperequazioni fra i lavoratori, nonché false aspettative, con conseguente stravolgimento della natura propria delle misure attinenti ai danni delle esposizioni all'amianto, che sono state impropriamente trasformate in ammortizzatori sociali. Inoltre, sempre nel corso della XIII legislatura, la maggioranza di Centro-sinistra non riuscì a portare a termine l'esame dei disegni di legge sulla materia in discussione, affrontando senza successo difficoltà analoghe a quelle la cui mancata soluzione viene ora imputata all'attuale maggioranza.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, le responsabilità dei ritardi lamentati dalle forze politiche dell'opposizione sono imputabili soprattutto alla gravità della situazione venutasi a creare, conseguente a scelte erranee ed avventate assunte dal precedente Governo di Centro-sinistra.

Il relatore ribadisce il proprio impegno per superare tutte le difficoltà tecniche di natura finanziario-contabile sussistenti in riferimento al testo all'esame.

Il senatore RIPAMONTI condivide l'auspicio, espresso dal senatore Battafarano, inerente all'assunzione da parte delle forze politiche di oppo-

sizione di una posizione politica comune in materia di danni da esposizione all'amianto.

A suo avviso, il testo normativo all'esame della Commissione è frutto quasi integralmente delle elaborazioni effettuate dal Governo e presenta altresì profili del tutto incongrui ed ingiusti, quale ad esempio quello attinente alla depenalizzazione dei reati connessi ai danni da esposizione all'amianto.

Risulta errata e fuorviante la considerazione, espressa dal senatore Fabbri, circa la creazione di aspettative improprie nei lavoratori da parte del precedente Governo di centrosinistra, in quanto la problematica in questione attiene alla tutela di un diritto fondamentale dell'individuo, quale quello alla salute.

L'oratore esprime le proprie perplessità e i propri dubbi circa la effettiva volontà da parte delle forze politiche di maggioranza di individuare adeguate risorse, atte a garantire la copertura delle spese conseguenti al provvedimento all'esame, e ritiene del tutto plausibile che le somme stanziare dalla legge finanziaria per il 2003, per le finalità connesse alla tutela previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, siano state stornate in altre direzioni.

Il senatore BATTAFARANO prende la parola per un breve chiarimento, precisando che gli atti di indirizzo assunti nella passata legislatura tendevano ad individuare in via amministrativa una soluzione al problema dei danni da esposizione all'amianto e furono concordati con le parti sociali. In una fase successiva, quando emerse la necessità di un intervento legislativo in materia, presso la Commissione si svolse un ampio ed approfondito dibattito, che portò all'elaborazione di un testo – la cui impostazione è stata ripresa anche dal testo originariamente elaborato dal Comitato ristretto nell'attuale legislatura – che non completò tuttavia il suo *iter* a causa dello scioglimento delle Camere.

Attualmente l'atteggiamento inerte dell'Esecutivo risulta del tutto ingiustificato ed è suscettibile di creare un profondo disagio nella platea degli interessati.

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato la complessità della problematica attinente ai danni da esposizione all'amianto, fa presente che non si può prescindere da una attenta considerazione dei vincoli di bilancio e sottolinea la necessità di superare qualsiasi logica recriminatoria, ponendo invece in primo piano la comune volontà delle forze politiche di mettere a punto una normativa di tutela dei lavoratori esposti all'amianto il più possibile coerente ed efficace.

In questa direzione sono già stati fatti passi in avanti significativi, sia per quanto riguarda il livello di condivisione del testo elaborato dal Comitato ristretto, sia attraverso il reperimento di fondi non esigui, con la legge finanziaria per il 2003. Pertanto, la Commissione ha il diritto e il dovere di elaborare un'adeguata soluzione alla questione dei danni da esposizione all'amianto. Sotto questo profilo, occorre in primo luogo procedere nelle



verifiche sui profili più strettamente attinenti alla spesa, già avviate dal relatore sia presso la Presidenza della Commissione bilancio, sia presso il Ministero dell'economia. Sarà altresì opportuno acquisire su tali profili l'avviso del sottosegretario Brambilla, oggi assente per motivi tecnici.

In conclusione, il Presidente richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire, stante la complessità delle implicazioni finanziarie del provvedimento, il parere della Commissione bilancio, sia sullo schema di testo unificato, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**163<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Lucio Zichella professore emerito di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università La Sapienza di Roma e il professor Giuseppe Benagiano, direttore della Scuola di specializzazione di ginecologia e ostetricia (I facoltà) dell'Università La Sapienza di Roma.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di esperti su tematiche attinenti alla materia in esame**

Interviene il professor ZICHELLA, il quale sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare al tema oggetto della presente indagine. Ritiene che le motivazioni di intraprendere una gravidanza sono complesse e risiedono nella cultura delle donne, il cui istinto di maternità, pur insopprimibile, interagisce con le strutture sociali, risultandone frenato. Considera pertanto inutile cercare di rimediare all'attuale denatalità con il sistema degli incentivi economici.

Prende la parola il professor BENAGIANO, il quale pone in evidenza una peculiarità della demografia italiana, caratterizzata da una bassa natalità associata ad un modesto tasso di utilizzo degli anticoncezionali più moderni e affidabili e ad una costante diminuzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Ritiene che alla base del basso tasso di natalità italiano siano motivazioni di ordine sociale, che impedirebbero alle giovani coppie di avere il numero di figli effettivamente desiderato. Si sofferma quindi su problemi strutturali riguardanti il modo in cui vengono affrontati la gravidanza e il parto, sottolineando la necessità di razionalizzare l'assetto delle strutture evitando la parcellizzazione dei punti nascita. Prosegue richiamando l'esigenza di evitare l'eccessivo ricorso agli strumenti diagnostici

nel corso della gravidanza e richiama i motivi alla base dell'alta frequenza dei parti cesarei, consistenti nella possibilità per il medico di programmare il momento del parto e di prevenire eventuali conseguenze giudiziarie; il parto cesareo è inoltre fonte di guadagno nel settore privato, mentre la donna vede nel ricorso al parto cesareo la possibilità di ottenere i vantaggi – apparenti piuttosto che reali – di potere a sua volta programmare il momento della nascita e di evitare il dolore del parto.

Seguono gli interventi del senatore TREDESE (che domanda come può essere possibile recuperare la naturalità del parto), della senatrice BAI DOSSI (che interroga gli auditi in ordine all'atteggiamento della donna nei confronti del parto naturale) del senatore TATO (il quale sostiene che l'80 per cento delle coppie fertili può compensare le carenze del 20 per cento di coppie sterili, purché intervenga un generale cambiamento della mentalità e dei modelli di vita), della senatrice BOLDI (la quale osserva che le donne, giungendo in età relativamente avanzata alla prima gravidanza, prestano una particolare attenzione alla salute del nascituro e sottolinea il rischio che l'abitudine ai parti cesarei renda i giovani ginecologi meno preparati ad affrontare il parto naturale) del senatore SALZANO (il quale domanda se vi è differenza nel numero di figli tra le donne che partoriscono con il cesareo e quelle che partoriscono naturalmente), del presidente TOMASSINI (il quale osserva che l'età in cui si giunge al matrimonio si sposta sempre di più ai limiti dell'età fertile e aggiunge che il parto cesareo è pratica frequente presso le strutture private in quanto solamente il «parto operativo» gode di copertura assicurativa e che vi è una quota di parti di incerta definizione, corrispondente all'8 per cento del totale, nel quale la scelta del parto cesareo dipende dall'apprezzamento del medico ed è inevitabilmente condizionata dalle caratteristiche della struttura in cui opera).

Il professor ZICHELLA replica osservando che il dato socioeconomico non è sufficiente a spiegare l'atteggiamento verso la procreazione, la quale è piuttosto dipendente dalle motivazioni personali delle donne. Invita quindi la Commissione a prestare attenzione al problema della paralisi celebrale del neonato, la quale è motivo di richieste di risarcimento elevatissime, ma le cui cause non sono sufficientemente indagate.

Il professor BENAGIANO ricorda l'utilità, al fine di un migliore approccio della donna al parto, della psicoprofilassi e dell'anestesia epidurale, la quale è efficace, ma richiede la disponibilità di personale qualificato, più facilmente disponibile nei grandi centri. Mette quindi in evidenza l'attenzione che il mondo medico presta alla maternità senza rischio, in risposta alle aspettative sociali.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2003

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Vicepresidente*  
Antonio MONTAGNINO

*La seduta inizia alle ore 13.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto deliberato nell'ufficio di presidenza del 16 luglio 2003, acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà continuare ad avvalersi delle seguenti consulenze: dottor Alessandro Paoletti, consulente addetto alla comunicazione (1° settembre-31 dicembre 2003) e dottoressa Barbara Carbone, consulente addetto alla comunicazione (1° agosto-31 dicembre 2003).

La Commissione prende atto.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, comunica, altresì, che, avendo acquisito le preve intese di cui all'articolo 144 del regolamento della Camera e 48 del regolamento del Senato, il programma dell'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive s'intende integrato con l'audizione del professor Giuseppe Giammanco, professore ordinario di igiene presso l'università di Catania.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive – Audizioni del professor Alfredo Guarino, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (SIIP) e del professor Giuseppe Giammanco, professore ordinario d'igiene presso l'università di Catania**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U), intervenendo sui lavori della Commissione, dopo aver ricordato il percorso parlamentare che ha condotto all'avvio dell'indagine conoscitiva che inizia oggi, richiamando, in particolare, l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla salute dei bambini, ritiene che la Commissione sarà chiamata ad approfondire un campo molto ampio e che quindi l'espressione «copertura vaccinale» presente nel titolo dell'indagine stessa risulti alquanto riduttiva, essendo senz'altro preferibile parlare di malattie dei bambini, ambito nel quale rientra il tema delle vaccinazioni. Infine, auspica che ciascuno dei soggetti che verranno ascoltati dalla Commissione sia invitato a fornire la più ampia documentazione, grazie alla quale si potrà adeguatamente motivare la proposta che verrà formulata al termine dell'indagine conoscitiva.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dall'onorevole De Franciscis e ritiene che anche il presidente Burani Procaccini non potrà che convenire sull'impostazione indicata.

Svolgono ampie relazioni Alfredo GUARINO, *presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (SIIP)*, e Giuseppe GIAMMANCO, *professore ordinario d'igiene presso l'università di Catania*.

Alle domande del deputato Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U) rispondono Alfredo GUARINO, *presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (SIIP)*, e Giuseppe GIAMMANCO, *professore ordinario d'igiene presso l'università di Catania*.

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ringrazia gli ospiti intervenuti, i colleghi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.



